



FAQ

(aggiornamento 07 marzo 2024)

Sommario

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	3
Aggiornamento del 20/02/2024.....	3
Aggiornamento del 06/03/2024	3
Aggiornamento del 07/03/2024	4
AMMISSIBILITÀ	4
SOGGETTI AMMISSIBILI	4
Aggiornamento del 20/02/2024.....	7
Aggiornamento del 06/03/2024	8
AMMISSIBILITÀ AL FINANZIAMENTO	9
Aggiornamento del 20/02/2024.....	9
Aggiornamento del 06/03/2024	9
Aggiornamento del 07/03/2024	10
BUDGET.....	11
Aggiornamento del 20/02/2024.....	11
Aggiornamento del 06/03/2024	11
COSTI AMMISSIBILI	13
Aggiornamento del 06/03/2024	16
Aggiornamento del 20/02/2024.....	16
Aggiornamento del 06/03/2024	17
LINEE INTERVENTO.....	20
Aggiornamento del 20/02/2024.....	20
Aggiornamento del 06/03/2024	21
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO	21
Aggiornamento del 20/02/2024.....	21
PROPRIETÀ INTELLETTUALE	21
Aggiornamento del 20/02/2024.....	22
Aggiornamento del 06/03/2024	22
CRITERI DI VALUTAZIONE	22



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Consiglio Nazionale
delle Ricerche

Aggiornamento del 06/03/2024	22
TOPICS	23

1. Dove si trovano le Linee Guida MUR per la rendicontazione dei progetti?

- Le LL.GG. sono disponibili a questo [link](#); le principali informazioni sono disponibili sul Bando.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

2. Come si presenta la domanda di partecipazione al Bando?

- La domanda di partecipazione al Bando, comprensiva degli allegati richiesti, debitamente sottoscritta, dovrà essere inviata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo-ammcen@pec.cnr.it, indicando nell'oggetto la dicitura "Domanda di finanziamento- Bando NBFC_S8_PMI [Acronimo progetto]". La domanda di partecipazione dovrà essere trasmessa entro e non oltre le ore 18.00 del 14/03/2024.

Aggiornamento del 20/02/2024

3. Nel primo foglio dell'Allegato 6 - Piano economico finanziario, le celle con le % di finanziamento (colonne G e I) sono vincolate da formule, considerando che le % possono essere diverse da quelle preesistenti, confermate che si possano modificare i valori nelle celle?

- Le colonne G e I sono dipendenti dalla colonna C, nel momento in cui viene modificata la dimensione dell'impresa, automaticamente si modificheranno anche le percentuali.

Aggiornamento del 06/03/2024

4. Dove vengono pubblicate le graduatorie finali?

- Come indicato all'art. 8.3, le graduatorie finali diventeranno efficaci all'atto di pubblicazione sul sito web del CNR (www.cnr.it) e NBFC (www.nbfc.it).

5. Testo del progetto da sottoporre, Punto 3.5.2 Gestione dei rischi. Si chiede di indicare il grado di probabilità e il grado di rischio. Esiste una tabella sui diversi gradi a cui fare riferimento?

Non ci sono tabelle o gradi definiti. Dipende dalla fattispecie di attività e dai rischi che, eventualmente, possono caratterizzarla. Dunque, deve essere il proponente a definire i rischi e quanto potrebbero impattare sulle attività e come potrebbero essere risolti

Aggiornamento del 07/03/2024

6. Si possono aggiungere allegati alla domanda di partecipazione?

- Sì, ma solo nei limiti di quanto strettamente necessario sulla base della domanda da presentare.

AMMISSIBILITÀ

7. Ai fini dell'esclusione – direttamente o indirettamente - dai benefici del Bando, quali sono i soggetti esecutori del National Biodiversity Future Centre (Hub, Spoke, Affiliato allo Spoke)?

- L'elenco dei soggetti esecutori di riferimento del National Biodiversity Future Center è disponibile all'indirizzo <https://www.nbfc.it/partner>.

SOGGETTI AMMISSIBILI

8. Chi può presentare domanda?

- Ai sensi dell'art. 3.1 del Bando, possono beneficiare delle agevolazioni previste esclusivamente le Micro, Piccole e Medie imprese, singolarmente ovvero in partenariato. Di seguito si riportano i parametri dimensionali di cui all'allegato I del REG CE n. 651/2014. Si prega di fare riferimento alla Definizione I) del Bando.

Si ricorda che, nel conteggio dei dati sugli occupati, sul fatturato e sul totale di bilancio vanno aggiunti:

- i dati delle eventuali società associate alla mPMI, in proporzione alla quota di partecipazione al capitale;
- i dati delle eventuali società collegate alla mPMI, nella loro interezza.

9. Una PMI partecipata per il x% da una Grande Impresa può essere un soggetto ammissibile?

- Ai sensi dell'art. 3.1 del Bando, possono beneficiare delle agevolazioni previste esclusivamente le Micro, Piccole e Medie imprese, singolarmente ovvero in

partenariato. Ai sensi dell'articolo 3. c.2 del REG CE n. 651/2014, qualora una azienda sia controllata per una quota maggiore o uguale al 25%, per definire la dimensione di azienda si dovrà tenere conto della quota di partecipazione. (Esempio: se l'azienda è controllata al 25% si dovrà aggiungere la suddetta quota dell'azienda controllante al bilancio annuo e al numero di dipendenti).

10. Un Centro di Ricerca privato detenuto da un partner del progetto NBFC può essere coinvolto nella proposta progettuale in qualità di Consulente di servizi di innovazione?

- In questo caso, in ragione della partecipazione, il Centro di Ricerca non è un soggetto ammissibile, in quanto ai sensi del art. 3 “sono esclusi dai benefici del presente Bando, sia direttamente sia indirettamente, i soggetti esecutori di riferimento del National Biodiversity Future Center come definiti (Hub, Spoke, Affiliato allo Spoke)”.

11. I liberi professionisti possono partecipare al Bando come microimprese?

- I liberi professionisti non sono ammissibili in quanto non possiedono un'organizzazione (azienda) con la quale si svolge il lavoro di impresa.

12. Una fondazione, non iscritta al Registro delle Imprese, ma dotata di partita IVA e personalità giuridica, può essere considerata un soggetto beneficiario?

- Ai sensi del bando art. 3 comma 2 la partecipazione è permessa alle sole imprese che hanno, tra gli altri, il seguente requisito: iscrizione al registro delle imprese. Pertanto, se la Fondazione è iscritta al solo Registro delle persone giuridiche e non a quello delle imprese non può essere considerato un soggetto ammissibile.

13. Può partecipare come beneficiario, ai sensi della lex specialis del bando, un Consorzio, dotato di partita IVA e iscritto alla camera di commercio?

- Sì, tuttavia i consorzi per essere considerati ammissibili come mPMI non devono superare complessivamente (sommando, cioè, i valori di tutte le imprese consorziate) le soglie citate alla definizione l art. 1 del Bando.

14. Qualora il Consorzio non potesse partecipare, da solo o in partenariato, in quanto non considerato mPMI, la società capofila può sottoscrivere accordi con il Consorzio, in qualità di consulente?

- Sì, rispettando quanto previsto dal Bando nonché dalle Linee Guida MUR relativamente agli affidamenti di consulenze specialistiche, rispettando i principi del d.lgs 36/2023 (legalità, trasparenza, concorrenza, economicità, ecc.) e la normativa europea di riferimento.

15. È previsto un numero minimo ed un numero massimo di imprese facenti parte del partenariato?

- No, il bando non pone limite al numero di imprese proponenti che vogliano, in partenariato, presentare una proposta progettuale in risposta al Bando.

16. Quali sono i requisiti per l'ammissibilità delle start-up innovative? In particolare, è possibile per una startup costituita da meno di 12 mesi partecipare, seppur ancora senza un bilancio depositato?

- La startup innovativa è ammessa a partecipare al presente Bando qualora soddisfi i requisiti di cui all'art. 3.2. Ciascuno dei Soggetti Proponenti, alla data di scadenza del Bando, deve essere iscritto al Registro delle imprese da almeno un anno e possedere almeno un bilancio chiuso ed approvato. Inoltre, ciascuno dei soggetti proponenti deve possedere la capacità economico-finanziaria in relazione al Progetto da realizzare. La verifica verrà effettuata valutando la congruenza fra il patrimonio netto dei Soggetti Proponenti e il costo del Progetto al netto del contributo. La formula utilizzata per la verifica di questo requisito di ammissibilità è la seguente: $PN/(CP-C) > 0,2$ dove:
 - PN = patrimonio netto della singola impresa quale risulta dall'ultimo bilancio approvato e depositato;
 - CP = somma dei costi complessivi della singola impresa indicata in domanda;
 - C = importo del contributo richiesto dalla singola impresa.

Sono esonerate dalla prova del possesso di tale titolo le imprese start-up innovative, come definite all'art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, qualora l'impresa richiedente risponda ai requisiti di "nuova impresa innovatrice", e cioè:

- esistenza da meno di cinque anni alla data della domanda;
- che possono dimostrare:
 - sulla base di un piano di impresa che in un futuro prevedibile svilupperanno prodotti, servizi o processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorativi rispetto allo stato dell'arte, e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale;
 - che le spese di R&S rappresentano almeno il 15 % del totale delle spese operative in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto oppure, nel caso di una "startup" senza antefatti finanziari, nella revisione contabile del suo periodo fiscale corrente, quale certificato da un revisore dei conti esterno.

Aggiornamento del 20/02/2024

17. L'azienda può essere costituita anche successivamente alla concessione dell'agevolazione?

- Ai sensi del bando art. 3 comma 2, la partecipazione è permessa alle sole imprese che hanno, tra gli altri, i seguenti requisiti:
 - Essere iscritte da almeno un anno al registro delle imprese;
 - Possedere almeno un bilancio chiuso ed approvato.

Di conseguenza per essere ritenuta ammissibile l'impresa deve essere già costituita alla data di scadenza del bando e possedere i summenzionati requisiti.

18. L'azienda agricola x, localizzata al sud che detiene il copyright internazionale di una tecnologia, può partecipare?

- Se l'azienda soddisfa tutti i requisiti di ammissibilità previsti dall'articolo 3 comma 2 del presente bando, nulla osta alla sua partecipazione.

19. La capacità finanziaria dei beneficiari, di cui all'art. 3 deve riguardare solo il capo fila o tutti i partner (in caso di partenariato); riguarda anche i soggetti sottoscrittori di accordi?

- La capacità finanziaria, così come previsto dall'articolo 3.2, deve essere posseduta da ciascuno dei soggetti proponenti. Per quanto riguarda i "soggetti sottoscrittori di accordi", essi non sono inclusi nel partenariato ma sono, ad esempio, eventuali soggetti scelti per affidamenti di ricerca commissionata (consulenze specialistiche), dunque non devono dimostrare la capacità finanziaria.

20. Esiste un format da voi richiesto sulle modalità di costituzione del partenariato tra a) startup – PMI e b) tra startup – PMI e Università?

- Il partenariato potrà essere costituito sulla base di un accordo, il cui format per la costituzione sarà inviato contestualmente alla comunicazione dell'ammissione al finanziamento.
- Non è previsto un accordo di partenariato tra PMI e Università, poiché le Università non rientrano tra i soggetti ammissibili ai sensi del presente Bando, quindi non possono essere partner.

21. Il partenariato tra startup-PMI deve essere già costituito o può costituirsi a valle della ammissione? Se già costituito, il bando prevede una premialità per partenariati già costituiti?

- Il partenariato non deve essere necessariamente già costituito e non è prevista premialità per partenariati già costituiti.

22. Un'azienda, avendo già partecipato nel mese di dicembre scorso all'Avviso pubblico per la presentazione di progetti di ricerca collaborativa per attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale (tipo 1), 'bando a cascata progetto "National Biodiversity Future Center - NBFC" CN_00000033- Spoke 5 per attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in collaborazione tra imprese e organismi di ricerca, può presentare domanda su questo avviso?

- Sì, non ci sono incompatibilità.

23. Una start up innovativa, riconosciuta come Spin off da una Università o da un EPR che siano Spoke o affiliati di NBFC, e partecipata dalle suddette istituzioni, può essere beneficiario diretto o consulente nell'ambito del presente bando?

- Visto l'articolo 2 c. 36 "Definizioni" del Decreto direttoriale 3128 del 16/12/2021, che definisce "bando a cascata" la procedura competitiva emanata dagli Spoke di natura pubblica del CN [...] per la concessione a soggetti esterni al CN di finanziamenti per attività di ricerca e per l'acquisto di forniture, beni e servizi necessari alla sua attuazione", nonché l'articolo 3.1 del Bando in argomento in cui si escludono dai soggetti beneficiari, sia direttamente sia indirettamente, i soggetti esecutori di riferimento del National Biodiversity Future Center come definiti (Hub, Spoke, Affiliato allo Spoke), gli Spin off partecipati dai soggetti summenzionati non possono essere beneficiari sia direttamente che indirettamente dei finanziamenti. Resta fermo quanto previsto per gli affidamenti a terzi, sia nell'ambito del bando, sia nelle linee guida MUR per la rendicontazione, nel rispetto dei principi del d.lgs 36/2023 (legalità, trasparenza, concorrenza, economicità, ecc.) e la normativa europea di riferimento.

Aggiornamento del 06/03/2024

24. Una cooperativa può essere considerata soggetto ammissibile ai fini della partecipazione al bando?

- Sono considerati soggetti ammissibili esclusivamente i soggetti che soddisfano tutti i requisiti previsti dall'**art.3 comma 2** del Bando; tra questi, oltre alla registrazione al registro delle imprese, la capacità economico finanziaria, per il cui calcolo si rimanda al già menzionato articolo. Pertanto, se la cooperativa rispetta tutti i criteri di ammissibilità, può essere un soggetto beneficiario.

25. Una società agricola può essere considerata soggetto ammissibile ai fini della partecipazione al bando?

- Sono considerati soggetti ammissibili esclusivamente i soggetti che soddisfano tutti i requisiti previsti dall'**art.3 comma 2** del Bando; tra questi, oltre alla registrazione al registro delle imprese, la capacità economico finanziaria, per il cui calcolo si rimanda al già menzionato articolo. Pertanto, se l'azienda agricola rispetta tutti i criteri di ammissibilità può essere un soggetto beneficiario.

26. Una ditta individuale può essere considerata soggetto ammissibile ai fini della partecipazione al bando?

- Sono considerati soggetti ammissibili esclusivamente i soggetti che soddisfano tutti i requisiti previsti dall'**art.3 comma 2** del Bando; tra questi, oltre alla registrazione al registro delle imprese, la capacità economico finanziaria, per il cui calcolo si rimanda al già menzionato articolo. Pertanto, se la ditta oggetto del quesito rispetta tutti i criteri di ammissibilità può essere un soggetto beneficiario.

27. La ditta individuale è elegibile come partner?

- In caso di partenariato, tutti i soggetti proponenti devono rispettare i requisiti di ammissibilità dei soggetti beneficiari di cui all'art. 3 del Bando. Resta fermo quanto al quesito n.23.

AMMISSIBILITÀ AL FINANZIAMENTO

Aggiornamento del 20/02/2024

28. Un progetto - per essere ammissibile - deve partire almeno da TRL 4 (TRL di partenza) oppure deve arrivare alla fine delle attività di ricerca almeno a TRL 4 (TRL di arrivo)?

- Ai sensi dell'art. 7 sono ammissibili a finanziamento i progetti con un TRL di partenza pari a 4.

Aggiornamento del 06/03/2024

29. Qual è la durata massima di un progetto ed entro quando deve essere, in ogni caso concluso?

- Ai sensi dell'art. 4 del bando, il progetto potrà avere durata massima di 15 mesi a decorrere dalla data di accettazione dell'atto di concessione del finanziamento. Tutte le attività connesse al Progetto finanziato dovranno essere concluse non oltre il 31/08/2025. Si prega di prendere visione dell'allegato 5 rettificato in tal senso.

30. Per quanto riguarda le dimensioni di mPMI chiediamo se, come accade per altre misure finanziarie, tale requisito di ammissibilità deve essere posseduto dal proponente solamente alla data di presentazione della domanda, oppure se diversamente tale requisito deve essere mantenuto sino al termine del progetto.

L'art.4 dell'allegato I del REG (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (Regolamento generale di esenzione per categoria) in GUUE L 214 del 9.8.2008 a cui rimanda l'art.3.1 "Soggetti beneficiari" per quanto riguarda il calcolo dei parametri dimensionali recita:

- I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette.
- Se, alla data di chiusura dei conti, un'impresa constata di essere andata, su base annua, al di sopra o al di sotto delle soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2, essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o micro impresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi.

Pertanto, considerato che come indicato all'art.4 del presente Bando, la durata massima del progetto è di 15 mesi e che tutte le attività connesse al Progetto finanziato dovranno essere concluse non oltre il 31/08/2025, si ritiene che sia sufficiente possedere questo requisito alla data di scadenza del bando.

Aggiornamento del 07/03/2024

31. L'azienda A detiene il 24% dell'azienda B. L'azienda B decide di presentare un progetto relativamente all'avviso NBFC_S8_PMI e per alcune attività necessita di consulenze specialistiche che posso essere espletate dall'azienda A. L'azienda A può fornire queste consulenze? Se sì, che documentazione deve essere presentata in fase di presentazione di domanda e in fase di eventuale rendicontazione?

- Ai sensi delle linee guida art. 6.2.3 le spese di consulenza devono essere sostenute nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in merito al d.lgs. 36/2023 (codici degli appalti). Qualora, a valle di tutte le procedure previste per l'affidamento di un servizio, risulti aggiudicataria la ditta A, nulla osta all'affidamento. In fase di presentazione del progetto non è richiesta l'identificazione dei fornitori.

BUDGET

32. Come distinguere chiaramente i costi tra ricerca industriale e sviluppo sperimentale nel caso, ad esempio, di progetto volto a creare un prodotto? Nella descrizione di entrambe rientra la voce di “costruzione di prototipo”.

- **Come riportato nelle Linee Guida MUR e nelle Definizioni (Art. 1 del Bando):**
 - **Per Ricerca industriale** si intende la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, comprendenti la creazione di componenti di sistemi complessi. Tale ricerca può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;
 - **Per Sviluppo sperimentale** si intende l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi.

Aggiornamento del 20/02/2024

33. Vi è premialità o un requisito obbligatorio per il bilanciamento tra attività di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale.

- No, non sono previsti né requisiti obbligatori, né criteri di premialità per il bilanciamento tra le attività di Ricerca Industriale e quelle di sviluppo sperimentale.

Aggiornamento del 06/03/2024

34. Con riferimento all'Art. 4 (Dotazione finanziaria, durata e termini di realizzazione) e in particolare alla voce "Ciascun Progetto non potrà comunque avere un costo complessivo inferiore a: 400.000,00 euro nel caso di partenariati. È previsto un limite minimo, nel caso di partenariati, sia come costo che come contributo, per ciascun partner?

- No, non è previsto un limite minimo per partner, né come costo né come contributo.

35. Come devono essere calcolati le effettive percentuali di contributo nel piano economico finanziario sulla base dei punti extra in base all' art 25, punto 6 del regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2014. Ovvero, è libertà del Soggetto Proponente inserire una % di contributo diversa in base all'articolo sopra citato? Ovvero, è corretto ipotizzare il seguente regime di contribuzione nel caso di piccole imprese che metteranno a pubblico utilizzo i dati sviluppati all'interno del progetto: Ricerca industriale = 70%+ 20% (piccole imprese) + 15% (banca dati di libero accesso) =80% (massimo) Sviluppo sperimentale = 45%+ 20% (piccole imprese) + 15% (banca dati di libero accesso) 80% (massimo).

- Se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 25 comma 6 del regolamento europeo, se quindi il progetto:
 - prevede la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri, o in uno Stato membro e in una parte contraente dell'accordo SEE, e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70 % dei costi ammissibili;
 - o prevede la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10 % dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca;

L'ente finanziatore, a valle della valutazione del progetto potrà modificare le percentuali di intensità dell'aiuto. Il proponente NON dovrà modificare le percentuali in nessun caso.

36. La tipologia di contributo previsto per i beneficiari rientra nel regime del de minimis?

- No.

COSTI AMMISSIBILI

37. Un OdR come l'Università X (che rientra tra i soggetti coinvolti in alcuni Spoke del National Biodiversity Future Center) non può essere beneficiario diretto ma può comunque essere coinvolto in veste di fornitore di servizi dalla PMI (soggetto proponente)?

- Come previsto dal bando, art. 3 “sono esclusi dai benefici del presente Bando, sia direttamente sia indirettamente, i soggetti esecutori di riferimento del National Biodiversity Future Center come definiti (Hub, Spoke, Affiliato allo Spoke)”.

38. La rendicontazione delle spese del personale è sostanzialmente data dalla lettera di incarico e le ore che vengono impiegate nel progetto, utilizzando i tassi orari di riferimento?

- Come riportato nell'articolo 6.2.1 delle linee guida ([link](#)) oltre ai documenti sopra riportati, è necessario produrre, qualora si trattasse di personale dipendente rendicontato a costi standard (cioè secondo i costi riportati nella tabella n°1 del citato articolo):
 - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, riportante per ciascun dipendente rendicontato;
 - Il livello (come da CCNL);
 - Il numero massimo di ore lavorative previsto dal CCNL di appartenenza;

Si rappresenta che i timesheet andranno compilati secondo le indicazioni riportate nelle linee guida.

Qualora si trattasse di personale assunto per il progetto, si rimanda interamente al su menzionato articolo delle linee guida.

39. X è una microimpresa innovativa i cui soci sono retribuiti come consulenti a partita IVA. È possibile rendicontare la loro attività di ricerca svolta per il progetto nelle spese di personale alla voce "consulenze specialistiche"? Nel caso sia possibile, va considerato come costo orario quello della tabella del personale dipendente oppure a mercato?

- Si rappresenta che le spese di consulenze specialistiche non rientrano nelle spese di personale, ma in quelle di consulenza e come tali devono essere

rendicontate, secondo le linee guida MUR e in linea con i principi emanati dall'avviso. In caso di prestazioni svolte da membri del Consiglio di amministrazione, il compenso pattuito, per l'arco di tempo della prestazione, deve essere allineato a quello dei ricercatori maggiormente impiegati nel progetto.

40. I costi di acquisto di attrezzature vengono rendicontati al valore di imponibile di acquisto o per la sola quota di ammortamento relativamente al periodo di durata del progetto?

- Si riporta integralmente la risposta fornita dal MUR sullo stesso tema: “[...] in presenza di acquisto di attrezzature, strumentazioni e licenze funzionali al conseguimento degli obiettivi realizzativi dei progetti finanziati a valere delle iniziative di sistema della Missione 4, Componente 2, il relativo costo sostenuto è rendicontabile al 100%. Laddove, invece, i suddetti beni non siano funzionali esclusivamente al conseguimento dei suddetti obiettivi, ma anche connessi a ulteriori finalità, in tal caso il relativo costo d'acquisto potrà essere rendicontato sulla base della quota d'uso effettivamente utilizzata sul programma e secondo quanto previsto dal paragrafo dedicato delle Linee Guida.

Con riferimento ai beni sopra richiamati che dovessero essere già nella disponibilità dei beneficiari precedentemente l'ammissione a finanziamento, non rinvenendosi l'esclusività funzionale al conseguimento degli obiettivi realizzativi del Programma di ricerca finanziato, bensì ritenuti connessi anche a ulteriori finalità, potranno essere rendicontati sulla base della quota d'uso effettivamente utilizzata sul Programma e secondo quanto previsto dal paragrafo dedicato delle Linee Guida”.

41. I beni strumentali da acquistare per il progetto possono essere acquistati anche usati con garanzia del venditore?

- Non c'è una specifica indicazione da parte del MUR in merito a tale quesito. Si rappresenta, tuttavia, che gli strumenti acquistati devono essere correlati alla realizzazione delle attività progettuali ai fini della loro ammissibilità; si segnala, inoltre, che anche per gli acquisti operati da PMI è necessario compilare la check-list degli acquisti; pertanto, il bene e tutte le procedure messe in atto per il suo acquisto devono essere compliant con quanto previsto dall'avviso e dalle linee guida MUR, rispettando i principi del d.lgs 36/2023 (legalità, trasparenza, concorrenza, economicità, ecc.) e la normativa europea di riferimento.

42. L'azienda X ha un Pro-rata di detraibilità che si attesta intorno al x %. È possibile mettere l'IVA degli acquisti a costo ammissibile nella misura, ad esempio, del pro-rata dell'anno precedente?

- Ai sensi delle linee guida MUR e delle FAQ messe a disposizione dallo stesso Ministero, l'IVA realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario è una spesa ammissibile solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Nel caso in esame, qualora il pro-rata sia quello definitivo 2023 risultante, quindi, dalla dichiarazione annuale IVA, è da ritenersi ammissibile.

43. Una collaborazione con un ente associativo, e quindi non impresa, come può risultare nel progetto? Può essere inserito tra le consulenze specialistiche?

- Un ente associativo può essere destinatario di un affidamento nella forma di consulenza specialistica; le consulenze specialistiche sono, infatti, attività connesse con il programma di ricerca commissionate a terzi, sia in quanto soggetti giuridici che come persone fisiche. In questo caso, si pone l'attenzione su quanto previsto dal bando, dalle linee guida MUR per gli affidamenti di consulenze specialistiche, ai principi del d.lgs 36/2023 (legalità, trasparenza, concorrenza, ecc.) e alla normativa europea di riferimento.

44. È previsto un cofinanziamento da parte delle PMI?

- Le percentuali di intensità di aiuto, suddivise per tipologia di Beneficiario, sono indicate nella tabella riportata all'art. 5 del Bando.

	Piccola e micro impresa	Media impresa
Ricerca industriale	70%	60%
Sviluppo sperimentale	45%	35%

Ai sensi dell'art 5, il contributo concedibile per ciascun progetto non potrà eccedere i seguenti limiti massimi: 500.000,00 euro nel caso di mPMI singola; 1.000.000,00 euro nel caso di partenariati, fermo restando che ciascun partner potrà essere beneficiario di una quota di contributo non superiore a 500.000,00 euro. La restante quota di budget di progetto resta a carico dei soggetti proponenti in termini di risorse finanziarie, beni, servizi o personale messi a disposizione per l'esecuzione delle attività di Progetto.

45. Si può coinvolgere nel progetto come consulenza specialistica una società start-up innovativa se tra i suoi soci fondatori e amministratori vi è anche l'amministratore e socio della società proponente?

- Nulla osta all'affidamento, qualora la start-up garantisca le competenze necessarie per raggiungere gli obiettivi di progetto, fermo restando quanto previsto per gli affidamenti a terzi sia nell'avviso, sia nelle linee guida MUR per la rendicontazione e rispettando i principi del d.lgs. 36/2023 (legalità, trasparenza, concorrenza, economicità, ecc.) e la normativa europea di riferimento.

Aggiornamento del 06/03/2024

46. Contratti co.co.co entro i limiti di compatibilità con partite iva sono accettati per definire lavoro dipendente?

- No. Sono ammissibili, tra le altre, le spese di personale solo se dipendente (fermo restando che debba essere direttamente impegnato nelle attività di progetto), regolarmente iscritto nel libro unico del soggetto beneficiario, come specificato al paragrafo 6.2.1 delle Linee Guida per la Rendicontazione destinate ai soggetti attuatori delle iniziative di sistema missione 4 componente 2 (https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2022-10/PNRR_LINEE%20GUIDA%20PER%20LA%20RENDICONTAZIONE.pdf) a cui si rimanda per ogni ulteriore chiarimento.

Aggiornamento del 20/02/2024

47. Nell'ambito delle spese ammissibili, è previsto l'affidamento di test e sperimentazioni in scala ad una università / OdR non localizzata (come startup e PMI) nel mezzogiorno?

- Ai sensi dell'art. 12 comma c del Bando, sono ammissibili i costi per la Ricerca contrattuale per attività tecnico-scientifiche di ricerca e/o sviluppo sperimentale, studi, progettazione e similari, a condizione che siano legate alla realizzazione dei Progetti e sostenute nell'arco della durata del Progetto. Tali attività tecnico-scientifiche possono essere affidate attraverso un accordo di ricerca specifico a Università e altri OdR. Restano esclusi da tali affidamenti gli OdR che rivestono il

ruolo di Spoke o Affiliati agli Spoke del National Biodiversity Future Center. Come previsto infatti dal Bando, art. 3 "sono esclusi dai benefici del presente Bando, sia direttamente sia indirettamente, i soggetti esecutori di riferimento del National Biodiversity Future Center come definiti (Hub, Spoke, Affiliato allo Spoke)". Fermo restando quanto previsto per gli affidamenti a terzi sia nell'avviso, sia nelle linee guida MUR per la rendicontazione e rispettando i principi del d.lgs 36/2023 (legalità, trasparenza, concorrenza, economicità, ecc.) e la normativa europea di riferimento. Qualora l'Odr a cui si affiderà il servizio

non rientrasse nelle categorie esplicitamente vietate dal bando nulla osta all'affidamento, in quanto la spesa si intende sostenuta dal Beneficiario con sede nel mezzogiorno.

48. Cosa si intende per “accordi di ricerca contrattuale”? Si intendono esclusivamente contratti di ricerca e/o dottorati di ricerca industriale o anche prestazioni specialistiche di altro genere?

- Come riportato nell'allegato 8 del bando, art. 3, per ricerca contrattuale si intendono tutte quelle attività tecnico-scientifiche di ricerca e/o sviluppo sperimenta, studi, progettazione e similari, affidati, alle normali condizioni di mercato e attraverso contratti, a Università o OdR (con l'esclusione dei soggetti spoke o affiliati di NBFC).

49. Nel caso di Contratti di ricerca e Dottorati, le spese sono tutte a carico del Beneficiario o, come nel caso dei dottorati di ricerca industriale con l'Università, sono divise tra azienda e OdR?

- I costi per contratti di ricerca, affidati agli OdR, con le modalità indicate nella risposta precedente, sono a carico del Beneficiario.

50. Il limite di una sola proposta progettuale, valevole per i Beneficiari, vale anche per gli OdR? Cioè, un organismo di ricerca, attraverso accordo di ricerca, può partecipare a una sola proposta progettuale o a più proposte progettuali?

- Nel quadro del presente Bando, gli OdR non possono essere proponenti; il limite ad una sola proposta progettuale vale per i soggetti proponenti (sia che partecipino in forma singola sia che partecipino in partenariato). Nel quadro del Bando, quindi gli Odr possono essere ritenuti dei fornitori, dunque nulla osta alla partecipazione del medesimo Odr a più progetti.

Aggiornamento del 06/03/2024

51. È possibile affidare una consulenza ad un professore di una Università che rientra tra i soggetti esecutori di NBFC?

- Come previsto dall'art. 6.2.3 delle linee guida “costi per servizi di consulenza” le spese devono essere sostenute nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in merito al d.lgs. 36/2023 “Codice degli appalti”. Gli affidamenti per i servizi di cui sopra devono pertanto rispettare i principi del d.lgs. 36/2023 (legalità, trasparenza, concorrenza, economicità, ecc.) e la normativa europea di riferimento. Qualora la procedura per la scelta del Professore sia in linea con quanto sopra esposto e, quindi, risulti egli stesso l'affidatario del servizio di

consulenza, e non il dipartimento di afferenza (in quanto soggetto inammissibile ai sensi dell'articolo 3. 1 dell'Avviso) nulla osta. Restano fermi i regolamenti interni all'Università e la normativa di riferimento in relazione agli incarichi extra-istituzionali per il personale dell'Università.

52. Una start up innovativa approvata come Start up universitaria dell'Università affiliata allo Spoke può effettuare servizi di consulenza?

- Visto l'articolo 2 c. 36 "Definizioni" del Decreto direttoriale 3128 del 16/12/2021, che definisce "bando a cascata" la procedura competitiva emanata dagli Spoke di natura pubblica del CN [...] per la concessione a soggetti esterni al CN di finanziamenti per attività di ricerca e per l'acquisto di forniture, beni e servizi necessari alla sua attuazione", nonché l'articolo 3.1 del Bando in argomento in cui si escludono dai soggetti beneficiari, sia direttamente sia indirettamente, i soggetti esecutori di riferimento del National Biodiversity Future Center come definiti (Hub, Spoke, Affiliato allo Spoke), gli Spin off **partecipati** dai soggetti summenzionati non possono essere beneficiari, sia direttamente sia indirettamente, dei finanziamenti. Nulla osta in caso di Spin off non partecipati. Resta fermo quanto previsto per gli affidamenti a terzi, sia nell'ambito del bando, sia nelle linee guida MUR per la rendicontazione, nel rispetto dei principi del d.lgs 36/2023 (legalità, trasparenza, concorrenza, economicità, ecc.) e la normativa europea di riferimento.

53. Se un Ente rientra nei soggetti esecutori di riferimento del NBFC, può essere eventualmente coinvolto come end user o come servizi di consulenza specialistica?

- Non può essere coinvolto come consulente, in quanto il rapporto configurerebbe un finanziamento indiretto ad un soggetto esecutore del NBFC.
Può essere coinvolto come end user dei risultati delle attività progettuali e non può, in alcun modo, essere destinatario, in maniera diretta o indiretta, di finanziamenti a valere su questo bando.

54. Quando tra i partner NBFC è indicata una Università, vuol dire che nessun ricercatore e/o professore e/o specifico dipartimento di quella Università può essere coinvolto?

- Ai sensi della legge 241/10 di riordinamento del sistema universitario, il soggetto "Università" è da considerarsi nella sua totalità, il Dipartimento non è, quindi, da considerarsi altro dall'ente universitario stesso. Stante quanto

sopra, visto l'articolo 3.1 del Bando in argomento, che esclude dai soggetti beneficiari dei finanziamenti, sia in via diretta sia in via indiretta, i soggetti esecutori di riferimento del National Biodiversity Future Center come definiti (Hub, Spoke, Affiliato allo Spoke), l'Università che rientri nei soggetti esecutori, così come qualunque suo dipartimento, non possono essere beneficiari dei finanziamenti. Con riferimento ai singoli docenti/ricercatori, si rimanda al quesito 47.

55. Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa è, come spesa ammissibile, da considerarsi come consulenza specialistica o come costo del personale?

- Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa rientra nelle spese di consulenza.

56. Sotto quale voce devono essere messe a budget le seguenti tipologie di spesa? Spese di affitto per piccole imbarcazioni o piattaforme galleggianti per le operazioni di monitoraggio in ambiente acquatico, spese di affitto per attrezzatura per poter fare test in ambiente marino, Spese per acquisto di droni sottomarini (all'interno dei quali installare il sistema), Spese per acquisto di materiali per il prototipo (elettronica, software, eventuale telecamera, sensori, materie prime per la creazione di una camera stagna)

- Ai sensi delle linee guida 6.2.2 le tipologie da lei sopra menzionate sono da includere nella voce di spesa "costi per materiali". Per le attrezzature in leasing o noleggio sono ammessi esclusivamente i canoni relativi al periodo di ammissibilità della spesa. Per gli acquisti di beni nuovi si faccia riferimento alla FAQ relativa.

57. I soci lavoratori, in quale categoria di spese ammissibili sono inquadrati?

- Nelle consulenze specialistiche.

58. C'è un limite massimo % di spesa di consulenza nel progetto?

- NO, non sono previsti limiti in tal senso.

59. Le spese di affitto hardware su sistemi cloud (modello "pay-per-use") sono assimilabili al punto b) dei costi ammissibili (costi per materiali (e.g.

consumabili), attrezzature e licenze necessari all'attuazione del Progetto)?

- Come da [LL.GG MUR](#) articolo 6.2.2 Costi per materiali attrezzature e licenze paragrafo 2 costi per materiali: *“Per le attrezzature e strumentazioni in leasing o noleggio, sono ammessi esclusivamente i canoni relativi al periodo di ammissibilità della spesa, limitatamente alla quota capitale delle singole rate pagate e, pertanto, con l'esclusione di tutti gli oneri amministrativi, bancari e fiscali. Non sono ammissibili i “maxi canoni” e le altre spese relative al contratto (ad esempio spese generali, oneri assicurativi e interessi, ecc.)”, che devono essere:*
 - *esplicitati nel giustificativo di spesa. L'importo massimo ammissibile non potrà, comunque, in nessun caso, superare il valore commerciale netto del bene. Si evidenzia che, la data da cui partire per il calcolo dei mesi di utilizzo può differire rispetto alla data di consegna (ad es. in caso di collaudo, se previsto, o di successiva installazione.”*

LINEE INTERVENTO

Aggiornamento del 20/02/2024

60. È possibile che una start up con sede nel Nord Italia, ma con sedi operative al sud, presenti il bando per un progetto in Puglia? Se fosse possibile dovrebbe indicare Linea d'intervento Sud? Le sedi operative possono essere sedi anche di non proprietà della start up ma che collaborano con noi?

- Ai sensi dell'articolo 4 del Bando, ai fini dell'ammissibilità delle proposte nelle linee di intervento, ci si riferisce ai progetti ascritti all'unità locale del soggetto proponente, avuto riguardo, nel caso di soggetti con unica sede sull'intero territorio nazionale, all'ubicazione della sede operativa presso cui sarà realizzato il progetto. Pertanto, nel caso di specie, l'azienda è ammissibile sulla Linea d'Intervento Sud, qualora la sede locale in Puglia sia indicata nel registro delle imprese ed è quella dalla quale verrà realizzato il progetto.
- No. Come da definizione delle camere di commercio “la Sede operativa è uno dei luoghi dove viene effettivamente svolta l'attività imprenditoriale. Può coincidere o no con la Sede legale, e deve essere regolarmente comunicata alla Camera di Commercio competente”.

61. Nell'ambito delle spese ammissibili, è previsto l'affidamento di test e sperimentazioni in scala ad una università / OdR non localizzata (come startup e PMI) nel mezzogiorno?

- Ai sensi dell'art. 12 comma c del Bando, sono ammissibili i costi per la Ricerca contrattuale per attività tecnico-scientifiche di ricerca e/o sviluppo sperimentale, studi, progettazione e similari, a condizione che siano legate alla realizzazione dei Progetti e sostenute nell'arco della durata del Progetto. Tali attività tecnico-scientifiche possono essere affidate attraverso accordo di ricerca specifico a Università e altri OdR. Restano esclusi da tali affidamenti gli OdR che rivestono il ruolo di Spoke o Affiliati agli Spoke del National Biodiversity Future Center. Come previsto infatti dal Bando, art. 3 “sono esclusi dai benefici del presente Bando, sia direttamente sia indirettamente, i soggetti esecutori di riferimento del National Biodiversity Future Center (Hub, Spoke, Affiliato allo Spoke)”. Qualora l'Odr a cui si affida il servizio, non rientri nelle categorie esplicitamente vietate dal bando nulla osta, in quanto la spesa si intende sostenuta dal Beneficiario con sede nel mezzogiorno.

Aggiornamento del 06/03/2024

62. Quali regioni rientrano nella linea di intervento Sud?

- Come da bando, art. 4 nota a pagina 14, le regioni del mezzogiorno sono: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Le restanti sono da intendersi dell'area Centro Nord.

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Aggiornamento del 20/02/2024

63. Nel Bando è riportato: “I Soggetti Proponenti potranno richiedere un anticipo sul finanziamento concesso, fino ad un massimo del 30% del valore del finanziamento stesso, a valle della presentazione di idonea fidejussione pari all'importo richiesto maggiorata degli interessi legali per l'intera durata del progetto. Il saldo è erogato a fronte dell'approvazione dell'ultima rendicontazione ossia al raggiungimento del 100% della spesa ammessa” Quando sono previsti e di che entità saranno i saldi intermedi?

- Come previsto dall'art. 13.2 dell'Avviso “Il Soggetto Esecutore, successivamente alle verifiche di regolarità della rendicontazione e dopo avere effettivamente ricevuto l'erogazione dall'HUB, si impegna a trasferire il contributo pubblico maturato per ciascun semestre in relazione alle attività di volta in volta eseguite e alle spese sostenute e rendicontate dal singolo Beneficiario”.

PROPRIETÀ INTELLETTUALE



Aggiornamento del 20/02/2024

64. Il progetto presentato - oltre a brevetti industriali o modelli di utilità rilasciati da UIBM - può utilizzare anche know-how o conoscenze tecniche non ancora brevettate o certificate o testate da enti terzi?

- Sì, il progetto può utilizzare anche know-how o competenze tecniche non ancora brevettate o certificate o testate da enti terzi. Per la titolarità e gestione del Background e del Foreground IP dei soggetti partecipanti ai Progetti di NBFC si rimanda alle IP Guidelines NBFC, allegato 12 del Bando.

Aggiornamento del 06/03/2024

65. Visto l'articolo 11 del Bando, che stabilisce le regole riguardanti la proprietà intellettuale, è necessario sottoscrivere un accordo con il centro NBFC oppure l'eventuale accordo sarà contenuto all'interno dell'eventuale atto di concessione dell'agevolazione e ribadirà quanto stabilito dall'allegato 12 e dall'articolo 11 del Bando?

- La regolamentazione della gestione della proprietà intellettuale sarà oggetto di uno o più specifici articoli dell'atto di concessione e ribadirà quanto stabilito nell'articolo 11 del bando e dall'allegato 12.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Aggiornamento del 06/03/2024

66. Si chiede conferma sulla possibilità di coinvolgimento degli utenti finali per raccolta needs e assessment della soluzione sviluppata. Se si è sufficiente una lettera di supporto dell'utente finale per garantire il loro coinvolgimento?

- Si evidenzia che ai progetti che raggiungeranno un punteggio uguale o superiore al minimo richiesto (Soglia) potranno essere attribuiti punteggi premiali per la seguente casistica: Presenza di accordi pre-esistenti (es. con end-users per attività pilota, di sviluppo, di licenza, ecc. e/o con investitori industriali o finanziari) relativi alle attività del Progetto o ai suoi Risultati. È dunque di interesse dei proponenti dimostrare che la soluzione che si intende sviluppare, grazie ai finanziamenti ricevuti, è di interesse per un ecosistema di stakeholders. È possibile dettagliare tali accordi e argomentare in che modo saranno coinvolti gli end-users compilando il paragrafo 2.3 "Criteri di premialità aggiuntivi" dell'Allegato 5.

67. Con riferimento ai "Criteri Premiali" Art. 8.2 "Presenza di accordi pre-esistenti (es. con end-users per attività pilota, di sviluppo, di licenza, ecc. e/o con investitori industriali o finanziari) relativi alle attività del Progetto o ai suoi Risultati", fermo restando che non potranno essere coinvolti come soggetti beneficiari, si chiede:

- Se il termine "pre-esistenti" si riferisce alla data di proroga del presente bando (14 marzo 2024).
 - Preesistenti si riferisce a una data precedente a quella della presentazione della domanda.
- Di specificare quali tipologie di accordo sono previste.
 - Il testo dell'articolo riporta alcuni esempi: contratti con end user, contratti di sviluppo, ecc.
- Se eventuali accordi vanno allegati e/o inseriti nel paragrafo 2.3 dell'Allegato 5 della documentazione di gara.
 - Gli accordi almeno vanno elencati nel paragrafo 2.3 indicando una data certa di sottoscrizione, il titolo e il soggetto con cui si è sottoscritto tale accordo. Non è necessario, in fase di presentazione, allegare tali accordi; tuttavia, i medesimi potranno essere oggetto di richieste successive finalizzate alla verifica.

68. Nel punto 8.2 del Bando si fa riferimento ai Criteri premiali ed in particolare si riconosce una premialità nel caso in cui il Soggetto proponente sia una Start up innovativa o PMI innovativa: nel caso di un partenariato, per ottenere la premialità, tutte le aziende che ne fanno parte devono essere PMI innovative?

- La premialità si può ottenere anche con una sola PMI innovativa all'interno.

69. Possiamo inserire nella sezione 2.2.3 del modulo di proposta progettuale accordi specifici di ricerca contrattuale con OdR esteri?

- Sì, è possibile.

70. Come OdR si può coinvolgere anche un centro di ricerca estero?

- Nel quadro del presente bando, nulla osta al coinvolgimento di un OdR estero. Si veda anche la risposta al quesito n. 69 delle FAQ.

TOPICS

71. Relativamente alla possibilità di interloquire con NBFC su concept progettuali, che mezzi e riferimenti di contatto ha a disposizione chi in ambito PMI non abbia pregressa e diretta esperienza con gli istituti, gruppi, e centri di ricerca attivi sulle materie dei pilot project?

- L'Allegato 11 al presente Bando riporta le linee di attività di ricerca e sviluppo attualmente in atto nell'ambito del programma del National Biodiversity Future Center e i relativi referenti che possono se necessario fornire informazioni **esclusivamente** su questi temi e sui 10 Pilot Projects presentati in Allegato 3.

72. Nel caso del Topic 10, viene indicato "...tecnologie per il telerilevamento e sistemi di monitoraggio delle imbarcazioni per tracciare la pesca illegale..." Sistemi di tracciamento e monitoraggio sono già in uso presso gli Enti Istituzionali deputati al controllo della pesca (Guardia Costiera come braccio operativo della Capitaneria di Porto). Peraltro, qualunque tipo di innovazione o soluzione eventualmente implementabile non può prescindere dal coinvolgimento di tali Enti. Si chiedono chiarimenti esaustivi in merito al seguente punto.

- È possibile sicuramente valutare sistemi già esistenti per una implementazione, adattamento a contesti specifici. È anche possibile proporre soluzioni nuove che potrebbero ispirarsi a risorse di dati differenti e tecnologie di elaborazione innovative.

73. Un'impresa vorrebbe presentare un progetto per la divulgazione, comunicazione e fruizione dei dati e dei contenuti prodotti dal Vs. Centro mediante tecniche di realtà virtuale ed aumentata, metacontenuti, digital twin, etc (punto 6, allegato 3 del Bando), avremmo bisogno di informazioni circa i dati e i contenuti prodotti dal Vs. Centro.

- NBFC sta producendo e produrrà informazioni legate alla conservazione, monitoraggio e ripristino della biodiversità. In risposta al Topic, dunque, si devono sviluppare prevalentemente tecnologie/soluzioni/approcci innovativi di comunicazione/veicolazione di informazioni chiave in merito alla biodiversità o strumenti specifici dedicati a differenti utenti, e non tanto lavorare sulla comunicazione delle informazioni prodotte dal NBFC, dato che questo è già compito dello Spoke 7 del NBFC.

74. Vorrei comprendere se la definizione di biodiversità adottata nel contesto del bando abbraccia una prospettiva globale, inclusiva delle filiere cerealicola, vitivinicola e delle oleose e dei prodotti da esse trasformanti, per incentivare un business della biodiversità.

Più specificatamente, desidero sapere se le varietà vegetali antiche della biodiversità agricola rientrano nell'ambito del bando.

- La biodiversità di NBFC si concentra prevalentemente sulle specie spontanee, non tanto sull'agro biodiversità, per la quale opera un diverso Centro Nazionale finanziato dal PNRR (Centro Nazionale AGRITECH).

75. Sono ammissibili progetti di abbattimento di inquinanti atmosferici, compresi CO2 e progetti di decarbonizzazione ed efficientamento energetico?

- I Progetti presentati dai Soggetti Proponenti dovranno essere inerenti a uno o più dei topics elencati nell'Allegato 3.

Ai sensi dell'art. 7 del Bando si specifica inoltre che: Il Progetto, le attività proposte e i Risultati che ne derivano non devono compromettere il rispetto del principio "Non arrecare un danno significativo" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e la realizzazione deve essere coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH), nonché con la pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale. A tal fine si specifica che non sono ammissibili, ai sensi degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), le attività di cui al seguente elenco: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle; ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; iv) attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente ed il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale, come le attività proposte devono portare a risultati neutrali tecnologicamente (technological neutrality) nella loro applicazione.

Si raccomanda pertanto la consultazione integrale dell'Allegato 4 che dettaglia la lista di attività escluse nel rispetto del principio del "Do No Significant Harm (DNSH)" e la normativa comunitaria di riferimento.

76. Per quanto riguarda il requisito di ammissibilità progettuale relativo all'impatto misurabile in termini di monitoraggio, preservazione, valorizzazione e ripristino (MCRV) della biodiversità, chiediamo se è possibile avere degli esempi, in modo da poter attestare in modo oggettivo la sussistenza di tale requisito in fase di proposta.

- L' impatto misurabile in termini di monitoraggio, preservazione, valorizzazione e ripristino (MCRV) della biodiversità rappresenta uno dei

requisiti di ammissibilità al finanziamento così come indicato all'art. 7 e sarà oggetto di valutazione tecnico-scientifica nella fase due dell'istruttoria, come all'art. 8.1 del presente Bando. Si rimanda all'allegato 5, punto 3.3, del presente Bando, ove è indicato una definizione più dettagliata di "impatto". Sarà pertanto cura dei valutatori esaminare nel dettaglio il progetto presentato e accertarne l'ammissibilità al finanziamento, non è possibile, in questa fase, operare una valutazione di merito.